



COMUNE DI SABBIO CHIESE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 17 DEL 12/03/2018

OGGETTO: AVVIO DEI PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) "MARVON SRL – VIA DEL BOSCO".

L'anno **duemiladiciotto**, addì **dodici** del mese di **marzo**
alle ore 20:00 nella sala delle adunanze

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano

		Presente	Assente
LUSCIA ONORIO	SINDACO	X	
FERREMI CLAUDIO	ASSESSORE	X	
ZAMBELLI WALTER	ASSESSORE	X	
GIORI MONICA	ASSESSORE	X	
GHIDINI MARTA	ASSESSORE ESTERNO	X	
	TOTALI	5	0

Assiste il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota/proposta a firma del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Urbanistica ed edilizia privata del seguente tenore e contenuto:

Alla Giunta Comunale di Sabbio Chiese

AVVIO DEI PROCEDIMENTI PER L'APPROVAZIONE IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.) "MARVON SRL – VIA DEL BOSCO"

VISTO che in data 07/02/2018 al Prot. n. 0000990 il Sig. Niboli Pier Andreino in qualità di legale rappresentante della ditta "**Marvon Srl**" con sede in Vestone (BS) Via Gargnà n. 6 ha presentato istanza di avvio del procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive in variante al PGT, per la costruzione di un immobile produttivo e realizzazione di impianto di stampaggio ed estrusione di materie plastiche con annesso impianto di trattamento galvanico.

CONSIDERATO che l'area interessata è individuata al NCT al foglio n. 1 con i mappali n. 1427, 2421, 2987 e 3536 ed è inserita nel vigente P.G.T. come "P5 - Ambito Produttivo già convenzionato n. 11";

VERIFICATO che in data 30/01/2009 con deliberazione n. 2, il Consiglio Comunale di Sabbio Chiese ha approvato ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 12/2005 l'Ambito di Trasformazione n. 11, convenzionato il 19/03/2009 presso lo studio del Notaio Zampaglione di Vestone (BS) con la ditta Odolese Trasporti Srl con sede a Odolo (BS) in Via Mazzini n. 17, C.F. – 02070890989;

PRESA ATTO che la ditta Odolese Trasporti Srl ha dato procura alla ditta Marvon Srl per porre in atto ogni attività necessaria al rilascio da parte degli enti ed autorità competenti di tutte le autorizzazioni, provvedimenti o pareri per la costruzione di un immobile produttivo e realizzazione di impianto di stampaggio ed estrusione di materie plastiche con annesso impianto di trattamento galvanico da realizzare nell'area già oggetto della suddetta convenzione;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 160/2010 il quale dispone che :

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

CONSIDERATO che la proposta di insediamento dell'impianto produttivo risulta conforme ai presupposti dell'art. 8 poiché, vista l'assenza nel PGT vigente di previsioni per ambiti di trasformazione adeguatamente dimensionati, non è diversamente localizzabile sul territorio.

PRESO ATTO della conformità alla normativa statale, poiché nel PGT vigente del Comune di Sabbio Chiese l'area oggetto di intervento ricade parzialmente in Area di Salvaguardia e comporta quindi potenziale nuovo consumo di suolo, deve essere valutata la conformità alla normativa

regionale sul consumo di suolo; L'art. 5, comma 4, LR 31/2014 modificato dalla LR 16/2017 dispone che : Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento di piano, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo 3 generato dalle varianti di cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. Posto che attualmente permane il regime transitorio della LR 31/2014, non essendo ancora entrati in vigore i criteri del Piano Territoriale Regionale ed il relativo recepimento nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia, la proposta di SUAP risulta conforme ai presupposti dell'art. 5, comma 4, poiché attivabile mediante la procedura di cui all'art. 97 della l.r. 12/2005.

RITENUTO opportuno avviare il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla VAS e l'approvazione in variante al PGT dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato;

RITENUTO, altresì, opportuno procedere all'individuazione dell'autorità competente per la VAS, dell'autorità procedente per la VAS, dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e dei settori del pubblico interessati dall'iter decisionale, ai sensi della D.g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420;

CONSIDERATO che l'attività svolta rientra nell'elenco di quelle assoggettate anche alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), così come indicato alla voce f) del punto 3 dell'Allegato B alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5 e s.m.i (Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora la vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3) si dovrà procedere alla presentazione della relativa istanza presso la Provincia di Brescia.

RICHIAMATI :

- D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112;
- Decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 integrato con il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440;
- La L.R. n. 12/2005;
- La L.R. n. 1/2007;
- La parte II “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la valutazione di impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)” del D.lgs 152 del 3 Aprile 2006;
- La D.G.R. VIII/1563 del 22.12.2005 recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi”;
- La D.C.R. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 “indirizzi generali per la valutazione di Piani e Programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”;
- La D.G.R. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 “Determinazione della Procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4 della L.,R. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”;
- La D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009;
- La Deliberazione Giunta regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761 (testo allegati coordinato con DGR n. 8/6420 e DGR n. 8/10971);
- Gli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE; - la direttiva 92/43/CEE;
- Il Decreto Legislativo 25/06/2015 n. 105 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

Tutto quanto premesso si propone che con decisione della Giunta Comunale venga deliberato :

- Di dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato ditta “**Marvon Srl**” con sede in Vestone (BS) Via Gargnà n. 6 per la costruzione di un immobile produttivo e realizzazione di impianto di stampaggio ed estrusione di materie plastiche con annesso impianto di trattamento galvanico.

- Di individuare quale Proponente il soggetto privato ditta Marvon Srl;

- Di individuare quale Autorità Procedente il Sindaco di Sabbio Chiese

- Di individuare quale Autorità Competente il Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Urbanistica Geom. Zane Enrico;

- Di invitare ad esprimersi nell'ambito dei lavori della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS i seguenti soggetti/enti :

i soggetti competenti in materia ambientale : A.R.P.A. di Brescia; A.T.S. di Brescia; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e per i beni archeologici della Lombardia.

gli enti territorialmente interessati : Regione Lombardia DG territorio e urbanistica; Regione Lombardia DG qualità ambiente Ufficio Vas; Regione Lombardia C.T.R. Incidenti rilevanti; UTR di Brescia; Provincia di Brescia Assetto territoriale ufficio VAS e VIA; Provincia di Brescia Settore Viabilità;

Comuni limitrofi : Comune di Vobarno, Comune di Gavardo, Comune di Barghe, Comune di Vallio Terme, Comune di Villanuova sul Clisi, Comune di Provaglio Val Sabbia, Comune di Preseglie, Comune di Odolo.

altri soggetti interessati all'iter decisionale : A2A S.p.a. Reti Elettriche, A2A S.p.a. Reti Gas, A2A S.p.a. Servizio Idrico.

- Di dare contestualmente avvio al procedimento di approvazione in variante al Piano delle Regole del vigente PGT dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato in data 07/02/2018 al Prot. n. 0000990 dal Sig. Niboli Pier Andreino in qualità di legale rappresentante della ditta “**Marvon Srl**” con sede in Vestone (BS) Via Gargnà n. 6 per la costruzione di un immobile produttivo e realizzazione di impianto di stampaggio ed estrusione di materie plastiche con annesso impianto di trattamento galvanico

Sabbio Chiese, li 26/02/2018

Il Responsabile del Servizio
Sportello Unico Attività Produttive
Enrico Geom. Zane

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.

L'art. 4 della L. Madia n. 124 del 2015 ha rinviato ad apposito regolamento le norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base di alcune "norme generali regolatrici della materia":

a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, **relativi a rilevanti insediamenti produttivi**, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lett. c) e seguenti;

b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lett. a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lett. c) e seguenti;

- c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi **termini, ridotti in misura non superiore al 50%** rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'art. 2, L. n. 241 del 1990;
- d) per i procedimenti di cui alla lett. b), attribuzione di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei Ministri o a un suo delegato;
- e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte Regioni ed enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi;
- f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 -Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124- dedicato espressamente alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi riguardanti "rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione".prevede, tra l'altro, quanto segue:

“Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione.

2. I procedimenti di cui al comma 1, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati, ivi compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l'avvio delle attività.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi relativi a infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.”

L' art. 3 - disciplina la possibilità di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l'avvio dell'attività.

Tre le regole fissate per la riduzione:

- è consentita tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;
- non può essere superiore al 50% dei termini di cui all'art. 2, L. n. 241 del 1990, e quindi 30 giorni salvo che le singole amministrazioni non abbiano fissato un termine diverso;
- può essere prevista in riferimento ai singoli procedimenti ovvero rispetto a tutti i procedimenti necessari per la realizzazione dell'intervento, anche successivi all'eventuale svolgimento della conferenza di servizi.

L' art. 5, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 prevede una procedura semplificata per la variazione di strumenti urbanistici preordinati all'autorizzazione di insediamenti produttivicontrastanti con il vigente strumento urbanistico, allorché il progetto sia conforme alle norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro e lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero questi siano insufficienti rispetto al progetto presentato; il procedimento si conclude con una Conferenza di servizi la cui determinazione costituisce proposta di variante urbanistica sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate, il Consiglio comunale si pronuncia entro sessanta giorni; peraltro la

proposta di variazione dello strumento urbanistico assunta dalla Conferenza di servizi, da considerare alla stregua di un atto di impulso del procedimento volto alla variazione urbanistica, non è vincolante per il Consiglio comunale, che conserva le proprie attribuzioni e valuta autonomamente se aderirvi. (cfr. ex multis IV Sez. n. 4151 del 2013)." (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2017, n. 940).

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., (ud. 17/01/2018) 14-02-2018, n. 181:"(...) *per giurisprudenza costante, la procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio della disciplina generale e non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità "ordinaria" di variazione dello strumento urbanistico, sicché non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla norma: i presupposti fattuali, da cui si assume nascere l'esigenza di tale variante, vanno per questo accertati in modo oggettivo e con il dovuto rigore (Consiglio di Stato, sez. IV - 20/10/2016 n. 4380; Consiglio di Stato, sez. IV - 26/9/2017 n. 4473, che rammenta la necessità di dare compiutamente conto dell'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi, ovvero dell'insufficienza di queste, laddove per "insufficienza" deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all'insediamento da realizzare.*"

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., (ud. 17/01/2018) 14-02-2018, n. 180:La deliberazione giunta che dà impulso al procedimento amministrativo di SUAP in variante (unitamente alla verifica di assoggettabilità a VAS) ai sensi degli artt. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010 e 97 della L.r. 12/2005, ben può prescindere dalla completezza della documentazione progettuale, viceversa indispensabile per la proficua prosecuzione dell'iter nelle successive fasi istruttorie.

L'art. 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5 -Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (Decreto del Fare)Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.è del seguente tenore:

Sezione IV

Semplificazioni in materia ambientale

"Art. 23 Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

In vigore dal 14 gennaio 2017

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

(...)

2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro trenta giorni, sono individuate le dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 2-bis.”

(legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.)

La parte quinta del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 -Norme in materia ambientale.-Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96 - reca NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA TITOLO IPREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ

VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dai competenti Responsabile di servizio a sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 , del T.U. approvato con D.lgs. 18.agosto.2000 n. 267.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto

DELIBERA

1. Di **dare avvio al procedimento** di verifica di assoggettabilità alla VAS dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato ditta “**Marvon Srl**” con sede in Vestone (BS) Via Gargnà n. 6 per la costruzione di un immobile produttivo e realizzazione di impianto di stampaggio ed estrusione di materie plastiche con annesso impianto di trattamento galvanico in via del Bosco a Sabbio Chiese.

2. Di individuare quale Proponente il soggetto privato ditta Marvon Srl;

3. Di individuare quale Autorità Procedente il Sindaco di Sabbio Chiese

4. Di individuare quale Autorità Competente il Responsabile del Servizio Edilizia Privata/Urbanistica Geom. Zane Enrico;

5. Di invitare ad esprimersi nell'ambito dei lavori della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS i seguenti soggetti/enti :

i soggetti competenti in materia ambientale : A.R.P.A. di Brescia; A.T.S. di Brescia; Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici e per i beni archeologici della Lombardia.

gli enti territorialmente interessati : Regione Lombardia DG territorio e urbanistica; Regione Lombardia DG qualità ambiente Ufficio Vas; Regione Lombardia C.T.R. Incidenti rilevanti; UTR di Brescia; Provincia di Brescia Assetto territoriale ufficio VAS e VIA; Provincia di Brescia Settore Viabilità;

Comuni limitrofi : Comune di Vobarno, Comune di Gavardo, Comune di Barghe, Comune di Vallio Terme, Comune di Villanuova sul Clisi, Comune di Provaglio Val Sabbia, Comune di Preseglie, Comune di Odolo.

altri soggetti interessati all'iter decisionale : A2A S.p.a. Reti Elettriche, A2A S.p.a. Reti Gas, A2A S.p.a. Servizio Idrico.

6. Di dare contestualmente avvio al procedimento di approvazione in variante al Piano delle Regole del vigente PGT dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) presentato in data 07/02/2018 al Prot. n. 0000990 dal Sig. Niboli Pier Andreino in qualità di legale rappresentante della ditta “**Marvon Srl**” con sede in Vestone (BS) Via Gargnà n. 6 per la costruzione di un immobile produttivo e realizzazione di impianto di stampaggio ed estrusione di materie plastiche con annesso impianto di trattamento galvanico in via del Bosco a Sabbio Chiese.

Con successiva votazione unanime da parte dei presenti aventi diritto

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, a' sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267.

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Onorio Luscia

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

avv. Alberto Lorenzi

(Sottoscrizione apposta digitalmente)